

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: VIGIL. URBANIST. - EDIL. E CONTR. ALL'ABUSIVISMO

DETERMINAZIONE

N. G02745 del 06/03/2018

Proposta n. 3359 del 28/02/2018

Oggetto:

Comune di MONTE PORZIO CATONE (ROMA); ; Accertamento di compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 167 commi 4 e 5 del D.Lgs 42/2004. Progetto relativo a: "copertura locale tecnico"; Agenzia del Territorio Fg. 4 Part. 337; Richiesto da: Azienda Agricola Villa Simone di Piero Costantini Srl; prot. n.404778, del 01/08/2016. Determinazione positiva.

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con il quale è stata organicamente riordinata la normativa per la tutela dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO in particolare l'art. 167, commi 4 e 5 del suddetto Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i.;

VISTA l'art. 1, comma 36, 1-ter e 1-quater, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione";

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e s.m.i. "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (PTP);

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2007, n. 556 di adozione del nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e la deliberazione di Giunta regionale 21 dicembre 2007, n. 1025 di modifica, integrazione e rettifica della precedente;

VISTE le modifiche apportate al PTP vigente con deliberazione di Consiglio regionale del 31/07/07, n. 41;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Protocollo d'Intesa del 18/12/2007 stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio per la definizione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica e la determinazione del danno ambientale;

VISTO in particolare l'art. 4 del Protocollo d'Intesa, che attribuisce alla Regione la verifica dei requisiti di ammissibilità formali e sostanziali delle domande;

VISTO il regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

VISTA la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 2474 del 31 gennaio 1973 recante "Definizione dei volumi tecnici ai fini del calcolo della cubatura degli edifici";

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 31 gennaio 2006, n. 354, nella quale l'Autorità giudiziaria ha stabilito che sono da considerare volumi tecnici quelli adibiti esclusivamente alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione;

VISTA la domanda presentata ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del suddetto D.Lgs. 42/04, da Azienda Agricola Villa Simone di Piero Costantini Srl, acquisita al protocollo regionale in data 01/08/2016, n. 404778, tesa ad ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza/difformità dall'autorizzazione paesaggistica, consistenti in: "**copertura locale tecnico**", su immobile distinto in Catasto al Fg. 4 Part. 337 sito nel Comune di MONTE PORZIO CATONE (ROMA) in Via Frascati Colonna, 29;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa e conforme all'Allegato 2 del citato Protocollo d'Intesa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'Intesa, la Regione dichiara ammissibili le domande presentate per tipologie di intervento previste tra quelle indicate nell'art. 167, comma 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. 42/04;

RILEVATO dall'esame istruttorio che le opere previste nel progetto di cui in premessa sono risultate ammissibili alla valutazione di compatibilità paesaggistica;

VISTA la dichiarazione dell'Arch. Valeria Palermo, datata 19/06/2017, in cui il tecnico assevera che l'esecuzione dei lavori in difformità non ha comportato opere di scavo.

CONSIDERATO che la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Protocollo d'intesa, in data 25/10/2017, prot. 540374, ha inoltrato alla Soprintendenza la documentazione completa affinché pronunci il proprio parere vincolante di merito;

CONSIDERATO che, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'area Metropolitana di Roma, La Provincia di Viterbo e L'Etruria Meridionale, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Protocollo d'intesa ha espresso parere vincolante favorevole ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/04 con nota n. 28972, del 22/12/2017, acquisita al protocollo regionale in data 09/01/2018, n. 10282;

CONSIDERATO che, in data 08/02/2018, l'interessato ha provveduto, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del Protocollo d'intesa, al pagamento della "sanzione pecuniaria" di € Ottomilatrecentosette,25 (€ 8.307,25), determinata dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa versata sul conto corrente intestato alla Regione Lazio, Servizio Tesoreria cod. IBAN: IT03M020080525500040000292, intestato alla Regione Lazio, con la causale: "Compatibilità paesaggistica art. 167 del D. Igvo 42/2004 - Regione Lazio sanzione amministrativa", acquisita al protocollo regionale n. 82717 del 13/02/2018

CONSIDERATO che detta somma confluisce nel capitolo di entrate n. 321510 del corrente esercizio finanziario della Regione Lazio – "Proventi delle sanzioni di danno ambientale di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004";

DETERMINA

1. ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e dell'art. 4, comma 8 del Protocollo d'Intesa del 18/12/2007. di esprimere **parere favorevole**, riguardo alla compatibilità paesaggistica per le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti in **copertura locale tecnico** nell'immobile posto in area catastalmente individuata al Fig. 4 Part. 337 nel Comune di MONTE PORZIO CATONE, giusto il **parere favorevole** del 22/12/2017, prot. 28972, reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'area Metropolitana di Roma, La Provincia di Viterbo e L'Etruria Meridionale, per le motivazioni indicate in premessa;
2. la presente determinazione è rilasciata ai soli fini paesaggistici. Il Comune dovrà accertare, nella propria competenza, l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie e a vincoli di altra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovra comunali;
3. la presente determinazione, ai sensi dell'art. 4, comma 8 del Protocollo d'Intesa è comunicata all'interessato, al Comune di MONTE PORZIO CATONE, e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'area Metropolitana di Roma, La Provincia di Viterbo e L'Etruria Meridionale;
4. le eventuali opere di completamento dovranno essere oggetto di ulteriore specifica richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
5. avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore Regionale
(Arch. Manuela MANETTI)